



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 02/01/2014

PUGLIASVILUPPO

Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia.

Puglia Sviluppo S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e controllo dell'Unico Azionista Regione Puglia, visti:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, n. L 379;
- il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008, n. L 214;
- la Decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 della Commissione di approvazione del metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010);
- l'art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e gli artt. 43-46 del Regolamento CE 1828/2006 che disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;
- la Decisione della Commissione Europea n. 5726 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" PO FESR 2007-2013, così come modificata dalla Decisione della Commissione C(2012) 9313 del 06/12/2012;
- la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;
- la DPGR n. 886 del 24/09/2008 con cui sono state adottate le disposizioni sull'Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013;
- la DGR n. 165 del 17/02/2009 con cui si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e con cui sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;
- la DGR n. 651 del 09/03/2010 con cui sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013;
- la Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19/03/2010 dell'ADG con cui sono stati approvati, nonché la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 13/09/2013 con cui sono stati aggiornati:
- il Manuale delle Procedure dell'ADG del PO Puglia FESR 2007-2013;
- il Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007-2013;

- la DGR n. 1454 del 17/07/2012 con cui è stata approvata la nuova Convenzione per l'affidamento alla Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale (precedentemente affidati con DGR n. 1741 del 02/08/2011);
- il Regolamento regionale n. 2 del 31 gennaio 2012 recante "concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti Regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011."
- la DGR n. 2574 del 22/11/2011 con cui è con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 - Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione";
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 13/12/2011 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., approvato con DGR 2819 del 12/12/2011 e modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012;
- il Piano delle attività (Business Plan) relativo al Fondo di Controgaranzia ed al Fondo Tranched Cover approvato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012;
- la DGR n. 377 del 7 marzo 2013 con cui è con cui sono state approvate le modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 - Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione";

Considerato:

1. che il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.1.13 "Aiuti in forma di partecipazioni al Capitale di rischio e garanzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI") finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI;
2. che in linea con gli obiettivi dell'Asse VI del PO FESR e a complemento delle operazioni di garanzia e controgaranzia previste dal medesimo Asse VI, valutate le ricadute molto positive in termini di efficiente allocazione delle risorse alle PMI, la Regione con DGR 2819 del 12/12/2011 ha promosso interventi anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (cd. strutture segmentate o tranched) come definite dalla Banca d'Italia nella circolare n. 263 del 27/12/2006, recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Per tale finalità è stato previsto uno stanziamento di € 20.000.000,00, comprensivo degli oneri per la gestione dello strumento, stimati in € 1.000.000,00;
3. che con la succitata DGR 2819 del 12/12/2011 la Regione ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di cartolarizzazione sintetica, attraverso la costituzione di uno specifico fondo di garanzia, in regime di contabilità separata, da denominarsi "Fondo Tranched Cover";
4. che in data 16 agosto 2012 Puglia Sviluppo ha pubblicato (BURP n. n. 119 del 16-08-2012) l' "Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia in attuazione della DGR n. 2819 del 12 dicembre 2011";
5. che a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al su indicato Avviso, è stata aggiudicata una quota delle risorse del Fondo pari ad € 3.200.000,00 e che, di conseguenza, la dotazione residuale del Fondo Tranched cover ammonta ad € 15.800.000,00;

Rilevato:

- che, ai fini della valutazione di compliance con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo S.p.A. ha interpellato la Banca d'Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell'art. 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal "Programma delle Attività" per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006) e che la Banca d'Italia, esaminata l'istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere su risorse pubbliche non sono soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l'attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo.

Tutto ciò visto, considerato e rilevato,

il seguente Avviso

SEZIONE I INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a. Delibera: indica la Delibera di Giunta Regionale n. 2819 del 12 dicembre 2011, istitutiva di due strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi degli artt. 43 e ss. del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. del Consiglio, nella forma del Fondo di Garanzia e del Fondo Tranched Cover, affidandone la gestione alla società Puglia Sviluppo S.p.A.;

b. Fondo: indica lo strumento di ingegneria finanziaria denominato "Fondo Tranched Cover", istituito con la suddetta Delibera;

c. Regione: indica la Regione Puglia;

d. Principio dell'"Accesso aumentato al finanziamento", fa riferimento a:

- riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere al finanziamento o a causa del rischio maggiore percepito in associazione all'investimento in certe attività correlate con la conoscenza, come lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e il trasferimento della tecnologia o a causa della mancanza di garanzie sufficienti;

- creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito.

e. Regolamento (CE) n. 1998/2006: indica il Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, n. L 379;

f. Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012: indica il Regolamento emanato dalla Regione recante "concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti Regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011."

g. Regolamento n. 800/2008: indica il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214;

h. PMI: indica le piccole e medie imprese come definite dall'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008;

i. Microimprese: indica le imprese di micro dimensione come definite nell'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008;

j. Imprese in difficoltà: indica le imprese che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento n. 800/2008, si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

2) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

4) Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dal precedente punto 3);

k. Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI: indica il metodo

- nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010;
- l. Circolare n. 263/2006: indica la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche";
- m. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, operanti in Puglia e iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB, vigenti alla data del 04/09/2010;
- n. Originator: indica la banca che eroga finanziamenti a medio/lungo termine in favore delle PMI e che, a fronte di un portafoglio creditizio suddiviso in due, tre o più parti (tranche senior, tranche mezzanine e tranche junior), trasferisce il rischio del credito delle tranche junior ed eventualmente delle tranche mezzanine, rispettivamente, verso il Fondo e verso le garanzie erogate dai Confidi o da soggetti terzi che non utilizzino risorse pubbliche, mantenendo, invece, il rischio della tranche senior.
- o. Portafoglio di esposizioni creditizie: indica un insieme di finanziamenti, erogati dall'originator a suo insindacabile giudizio, aventi caratteristiche comuni, secondo le specifiche definite da Puglia Sviluppo S.p.A.;
- p. Tranche junior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie, garantita dal junior cash collateral, che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
- q. Tranche mezzanine: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota del portafoglio, garantita dal mezzanine cash collateral, avente grado di subordinazione minore rispetto alla tranche junior e maggiore rispetto alla tranche senior;
- r. Tranche senior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante (originator), avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle tranche junior e mezzanine;
- s. Junior e mezzanine Cash collateral: indicano i fondi monetari costituiti in pegno in favore del soggetto erogante (originator), rispettivamente, a copertura di tranches junior e di eventuali tranches mezzanine del portafoglio di esposizioni creditizie;
- t. Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le tranches con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie;
- u. Credit Risk management: indica la funzione del soggetto preponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito;
- v. TUB: decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico Bancario";
- w. Ramp up: indica il periodo massimo di 18 mesi entro il quale dovrà essere costituito il Portafoglio e inviata a Puglia Sviluppo la relativa Comunicazione di costituzione del Portafoglio di cui all'art. 17, comma 3;
- x. Fideiussione: indica la garanzia prestata dal Confidi durante il periodo di ramp-up all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore, di cui all'art. 17, comma 2.

Articolo 2

(Valore delle premesse, finalità dell'Avviso e risorse disponibili)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso di divergenza, le previsioni dell'Avviso prevarranno sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

2. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare operatori economici idonei a dare attuazione agli interventi di Puglia Sviluppo S.p.A. destinati a migliorare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso delle PMI al mercato del credito secondo i principi dell' "Accesso aumentato al finanziamento".
3. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un junior cash collateral, che sarà depositato presso l'originator, remunerato a un tasso pari all' Euribor 3 mesi maggiorato dell'1 (uno) per cento; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore di PMI per le finalità di cui al successivo articolo 5.
4. L'eventuale intervento dei Confidi sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un mezzanine cash collateral, che sarà depositato presso l'originator; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite della tranche mezzanine registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore di PMI per le finalità di cui al successivo articolo 5.
5. Lo spessore della tranche junior non potrà essere superiore al 7% o al 10% del valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie, a seconda dell'applicazione delle modalità operative di cui agli artt. 6-bis e 6-ter.
6. Lo spessore della tranche mezzanine, eventualmente sottoscritta dai Confidi, non potrà essere superiore al 6%.
7. Sono a carico del Fondo, essendo strettamente correlati alle esigenze di costruzione del portafoglio per le finalità del presente avviso, gli eventuali costi relativi alla valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'effetto di mitigazione del rischio derivante dalla copertura delle tranche junior e mezzanine ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Circolare n. 263/2006;
8. L'originator partecipa alle spese di cui al precedente comma 6 nella misura del 30%. A tal fine Puglia Sviluppo S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico dell'originator all'atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral.
9. Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a 15.800.000,00 (quindicimilionitotocentomila/00) euro.
10. Puglia Sviluppo S.p.A. potrà aumentare la dotazione del Fondo per la costituzione di ulteriori portafogli di esposizioni creditizie, con le medesime modalità previste dal presente Avviso.

Articolo 3

(Natura rotativa del Fondo)

1. Il Fondo ha natura rotativa. L'importo massimo dei Finanziamenti coperti dal Fondo (leva finanziaria massima), nel caso di tranche junior con spessore del 10%, come previsto dal successivo art. 6-bis, è pari a 12,5 volte il valore del Fondo stesso; nel caso di tranche junior con spessore del 7%, come previsto dal successivo art. 6-ter, è pari a 18 volte il valore del Fondo. Il suddetto importo è calcolato al netto delle somme di volta in volta restituite dalle imprese beneficiarie dei Finanziamenti.

Articolo 4

(Caratteristiche del portafoglio di esposizioni creditizie)

1. Il portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. essere concessi, per le finalità previste all'articolo 5, in favore di PMI valutate economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Puglia;
 - b. essere di nuova concessione e avere una durata massima di 8 anni, oltre un preammortamento massimo di 2 anni;
 - c. non essere collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra il soggetto proponente e la PMI alla data della delibera di concessione, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 5, c. 1, lett.e);

d. essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso tra 50.000,00 (cinquantamila/00) euro e 700.000,00 (settecentomila/00) euro;

e. l'importo massimo dei finanziamenti concessi per il consolidamento delle passività a breve e per l'attivo circolante non deve superare 400.000,00 euro. La sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI per il consolidamento delle passività a breve non potrà essere superiore al 20% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio; i finanziamenti possono riguardare al massimo per il 20% le spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti (attivo circolante);

f. essere regolati a tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread, per ciascuna classe di merito creditizio, come risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte economiche.

g. essere eventualmente assistiti da garanzie tradizionali (reali e personali) e da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche, tenendo conto della possibilità per l'Originator di acquisire garanzie con riferimento alla tranche senior e alle quote relative al 20% della tranche junior e al 20% della tranche mezzanine, sottoscritta eventualmente dai Confidi, rimaste a carico dell'Originator, nel rispetto della Circolare n. 263/2006, Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione VI, paragrafo 1.

2. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti a PMI:

a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

c. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;

d. qualificabili come Imprese in difficoltà o che presentano una probabilità di default superiore a quella corrispondente alla sesta classe di qualità creditizia della Tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02);

e. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

f. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

g. come previsto dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento n. 800/08, per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

h. attive nel settore carboniero;

i. la sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI attive nei settori "Servizi", "Commercio" e "Turismo" non potrà essere superiore al 40% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio.

3. Nell'ambito del portafoglio possono essere concessi finanziamenti a PMI operanti nel settore dell'Agroindustria (Codice ATECO 2007 "10 - Industrie alimentari").

4. Ai sensi del Titolo II, Capitolo 2, Sezione VII della Circolare n. 263/2006, in sede di costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie, Puglia Sviluppo S.p.A. e l'originator definiranno alcune procedure limitate di verifica (cd. Agreed upon procedures) su campioni di esposizioni creditizie nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 5

(Finalità dei finanziamenti

che compongono il portafoglio)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 devono riguardare:

a) Prestiti finalizzati agli investimenti di imprese innovative, operanti prioritariamente nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica, riguardanti finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze);

b) Prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali;

c) Prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine), nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. e);

d) Prestiti finalizzati all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;

e) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario relativi all'estinzione delle linee di credito a breve e medio termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento, nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. e).

2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono essere localizzati nella regione Puglia e devono essere avviati da parte delle PMI successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al presente avviso.

Articolo 6

(Modalità operative)

1. La banca originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui all'art. 4 senza l'intervento di un confidi, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 6-bis.

2. Alternativamente la banca originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui all'articolo 4, suddividendolo in tre distinte classi (una tranche junior, una o più tranches mezzanine e una tranche senior) secondo le modalità descritte nel successivo articolo 6-ter.

3. La fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie deve concludersi non oltre il termine di 18 mesi dalla data di stipula della Convenzione di cui all'art. 15, sottoscritta all'esito di procedura di selezione delle offerte economiche dei proponenti idonei ai sensi della presente procedura.

4. A fronte dell'intervento di mitigazione del rischio di credito realizzato da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo, nessun premio o commissione di garanzia sono richiesti alle PMI beneficiarie finali dell'intervento medesimo.

5. Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse, a scorrimento dalla graduatoria definitiva.

Articolo 6-bis

(Costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie da parte della banca originator senza l'intervento dei confidi)

1. Il portafoglio di esposizione creditizie viene suddiviso in due distinte classi: una tranche junior, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio e una tranche senior, con grado di subordinazione minore.

2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell'originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior (80%).

3. I punti di stacco e spessore della tranche junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 263/2006, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

4. Lo spessore richiesto per la tranche junior non deve essere superiore al 10% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere

né inferiore all'importo di 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00) euro, né superiore all'importo di 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) euro.

Articolo 6-ter

(Costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie da parte della banca originator con l'intervento dei confidi)

1. Il portafoglio di esposizione creditizie viene suddiviso in tre distinte classi: una tranche junior, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio, una o più tranche mezzanine, aventi grado di subordinazione minore rispetto alla tranche junior e maggiore rispetto alla tranche senior, di cui una eventualmente sottoscritta dai Confidi, e una tranche senior, con grado di subordinazione minore.

2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell'originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior (80%).

3. L'intervento dei Confidi è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego di fondi monetari, di un mezzanine cash collateral in favore dell'originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche mezzanine (80%).

4. I punti di stacco e spessore della tranche junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 263/2006, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

5. Lo spessore richiesto per la tranche junior non deve essere superiore al 7% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere né inferiore all'importo di 2.187.500,00 (duemilionicentoottantasettemilacinquecento/00) euro, né superiore all'importo di 4.375.000,00 (quattromilionitrecentosettantacinquemila/00) euro.

6. Lo spessore richiesto per la tranche mezzanine, sottoscritta eventualmente dai Confidi, non deve essere superiore al 6% del valore del relativo portafoglio di esposizione creditizie, come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere né inferiore all'importo di 1.875.000,00 (unmilioneottocentosettantacinquemila/00) euro, né superiore all'importo di 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00) euro.

7. L'Originator può procedere ad un'ulteriore segmentazione del portafoglio, oltre a quella prevista dal presente Avviso, tramite l'intervento di soggetti terzi, che non utilizzino risorse pubbliche, i quali possono sottoscrivere tranche mezzanine sul portafoglio, anche successivamente alla fase di ramp-up, qualora da questa struttura si tragga un beneficio evidente per il prenditore finale.

Articolo 7

(Recupero crediti)

1. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo sulla classe junior, Puglia Sviluppo S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

2. A tal fine, Puglia Sviluppo S.p.A. adotterà le idonee procedure di evidenza pubblica per la costituzione di un Albo di esperti legali, iscritti all'Albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del credito.

Articolo 8

(Disciplina degli aiuti e determinazione dell'intensità di aiuto)

1. L'intervento del Fondo per i finanziamenti di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) e b) (finanziamenti a medio-lungo termine in innovazione e finanziamenti per investimenti iniziali) è disciplinato dal Regolamento CE n. 800/2008 e dal Regolamento Regionale della Puglia n. 7 del 27 aprile 2011.

2. L'intervento del Fondo per i finanziamenti di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), d) ed e) (finanziamenti finalizzati all'attivo circolante, all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale ed al riequilibrio finanziario relativamente all'estinzione delle linee di credito a breve e a medio termine) è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, dal Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis), modificato con Regolamento Regionale n. 19 del 20 agosto 2012.
3. L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo le "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato N. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) riportata in Appendice al presente Avviso.
4. La copertura fornita dal Fondo per le perdite su tranches junior sarà pari all'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.
5. La eventuale copertura fornita dai Confidi per le perdite su tranches mezzanine sarà al massimo pari all'80% delle perdite registrate su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.
6. E' consentito il cumulo con altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis con riferimento agli aiuti per il consolidamento delle passività a breve termine e per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.
7. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 (aiuti de minimis) unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari.
8. Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi del presente articolo sono recuperati da Puglia Sviluppo S.p.A. nel caso in cui:
 - a. la PMI beneficiaria non realizzi il progetto di cui all'articolo 5;
 - b. non siano state rispettate le condizioni richiamate all'articolo 5;
 - c. non siano state rispettate le regole di cumulo previste dal Regolamento n. 800/2008;
 - d. non siano state rispettate, per cause imputabili alla PMI beneficiaria, le altre condizioni previste dal presente Avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate all'articolo 4, comma 2.

SEZIONE II

PROCEDURA DI SELEZIONE

Articolo 9

(Requisiti per la partecipazione)

1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:
 - a) banche italiane di cui al TUB;
 - b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
 - c) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010;
 - d) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
 - a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
 - b) possedere almeno uno sportello operativo nella regione Puglia;

c) detenere al 30.06.2013 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro e, in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Puglia e a istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento.

3. Gli operatori di cui al comma 1, che intendono beneficiare della mezzanine cash collateral, presentano una dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, con le caratteristiche di cui all'art. 18, mediante la quale il/i Confidi si impegna/no, in caso di aggiudicazione, a costituire un mezzanine cash collateral a garanzia del rischio di perdita della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti che sarà costruito secondo la disciplina contenuta nel presente Avviso.

4. Gli operatori di cui al comma 1 si impegnano ad accendere un conto corrente, intestato a "Puglia Sviluppo S.p.A. - Fondo Tranched Cover" sul quale sarà depositato lo junior cash collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all'art. 2, comma 2, liquidati trimestralmente, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell' 1 (uno) per cento;

5. Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 10

(Modalità e termini
di presentazione delle proposte)

1. Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito internet www.pugliasviluppo.eu devono pervenire, con qualsiasi mezzo che ne attesti il ricevimento, al seguente indirizzo: "Puglia Sviluppo S.p.A., via delle Dalie s.n.c. - Zona industriale - Modugno (BA) 70026, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 14 febbraio 2014.

2. Il plico, recante la dicitura "procedura per la selezione di operatori idonei alla realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del Fondo Tranched Cover", deve contenere la documentazione elencata nell'art. 11.

Articolo 11

(Documenti per la partecipazione)

1. Documentazione da inserire nel plico di cui all'art. 10, comma 2.

1.1. BUSTA "A" - documentazione amministrativa:

1.1.1. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni soggetto del raggruppamento deve fornire la documentazione di cui al precedente capoverso e indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del finanziamento che verrà da esso eseguita. La domanda di accesso deve essere altresì sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese e corredata, a pena di esclusione dalla procedura:

a. da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, ovvero

b. da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo /mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi.

1.1.2. una relazione tecnica redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2, ove siano descritti i seguenti elementi:

- a. Esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione di operazioni di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche di esposizioni creditizie verso imprese, con indicazione del numero di operazioni effettuate nell'ultimo quinquennio e dell'ammontare di ciascun portafoglio cartolarizzato.
 - b. Struttura operativa di credit risk management e del ruolo da essa assunto all'interno dell'organigramma aziendale.
 - c. Procedure operative relative alla gestione del credito, con particolare riferimento alla fase istruttoria e deliberativa, ivi compreso il sistema delle deleghe.
 - d. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del d.lgs. 231/01.
- 1.1.3. una eventuale dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, ai sensi del precedente art. 9 c. 3 (Allegato n. 3).

1.2. BUSTA "B" - offerta economica:

l'offerta economica dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Offerta economica/Proposta di Accordo per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del fondo tranché cover" (Allegato n. 4). Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:

- a. condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di spread massimo rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), applicate ai finanziamenti in relazione a ciascuna classe di merito creditizio di cui alla successiva Tabella 1. Ai fini della valutazione dell'offerta economica è necessario che l'originator partecipante descriva la composizione e la durata del periodo dell'ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza, nonché in relazione al Cash Collateral junior e al Cash collateral mezzanine;
- b. L'originator, per definire la classe di merito creditizio della tranche senior, dovrà indicare se intende applicare la formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 263/2006, ovvero fare ricorso alla certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

Articolo 12

(Valutazione delle domande di partecipazione e delle offerte economiche)

1. Nel corso di apposita seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati mediante avviso pubblicato con congruo preavviso sul sito internet di Puglia Sviluppo (ove possibile tale data sarà comunicata singolarmente ai partecipanti), una Commissione, all'uopo costituita da Puglia Sviluppo S.p.A., avvalendosi di competenze e professionalità interne o esterne alla propria struttura, procederà all'apertura del plico di cui all'art. 10, comma 2, e della BUSTA "A" di cui all'art. 11, comma 1.1, verificando la completezza dei documenti contenuti ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), nonché la presenza dell'eventuale dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, ai sensi del precedente art. 9 c. 3.

2. Le domande di partecipazione incomplete dei dati o difformi o irregolari o presentate fuori dal termine saranno considerate inammissibili e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati.

Le domande conformi saranno oggetto della valutazione di cui ai successivi commi.

3. Terminata la fase di verifica di cui al comma 1, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione degli elementi contenuti nella relazione tecnica di cui al precedente art. 11, comma 1.1.2, lettere a., b., c. e d. Tale valutazione sarà finalizzata alla espressione di un giudizio motivato di idoneità o di non idoneità. Gli operatori ritenuti idonei formeranno l'elenco dei soggetti abilitati alla realizzazione di un portafoglio di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese tramite il sostegno del Fondo.

4. Puglia Sviluppo S.p.A. adotterà, con proprio provvedimento l'elenco di cui al comma 3, dandone evidenza agli interessati.

5. Nel corso di una successiva seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati a tutti gli operatori ritenuti idonei, nonché pubblicati sul sito web di Puglia Sviluppo, la Commissione di cui al comma 1 procederà all'apertura della BUSTA "B" (art. 11, comma 1.2) dei soli operatori ammessi nell'elenco dei soggetti abilitati. Dopo aver verificato la rispondenza dei plichi e delle offerte ricevute con quanto previsto nel presente Avviso, valuterà le relative offerte economiche, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti, apprezzate sulla base del vantaggio per le PMI. Tale elemento è valutato confrontando le condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente in sede di offerta economica con i parametri riportati nella Tabella n. 1. A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 100 (cento) sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{\min} \times P_{\max} / C_i$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

C_{\min} = valore minimo offerto delle condizioni economiche;

C_i = valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente i -esimo, con i che va da 0 a n (n = numero dei soggetti proponenti). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1;

P_{\max} = punteggio massimo, pari a 100.

Tabella 1

Classe di rating (A) (B) (A x B)

Fattore di Tasso Tasso

Standard & Poor's Fitch Moody's correzione offerto corretto

AAA AAA Aaa 0,25

AA+ AA+ Aa 0,25

AA AA Aa 0,25

AA- AA- Aa 0,25

A+ A+ A 1 1,00

A A A 1,00

A- A- A 3 1,00

BBB+ BBB+ Baa 1 5,00

BBB BBB Baa 2 5,00

BBB- BBB- Baa 3 5,00

BB+ BB+ Ba 1 12,00

BB BB Ba 2 12,00

BB- BB- Ba 3 12,00

B+ B+ B 1 12,00

B B B 2 12,00

B- B- B 3 12,00

6. Al fine di ottimizzare l'efficacia della copertura, ai portafogli di esposizioni creditizie con periodo di ammortamento compreso tra 5 e 6 anni, oltre eventuale preammortamento massimo di 2 anni, sarà attribuita una premialità consistente in un punteggio pari a 10 punti.

7. Il punteggio, attribuito sulla base delle formule di cui ai precedenti commi, è espresso in numeri interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per difetto. Per consentire l'applicazione delle predette formule, laddove fossero presenti valori pari a 0 (zero) e ciò comportasse l'indeterminatezza dei risultati, tali valori sono convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci).

8. Sarà stilato un elenco secondo l'ordine dei punteggi attribuiti, che costituirà la graduatoria elaborata dalla Commissione.

Articolo 13

(Costi del rating per l'originator)

1. Gli eventuali costi per l'attribuzione del rating da parte di una società esterna (ECAI), individuata ai sensi del successivo comma 2, sono a carico del Fondo nei limiti del 70% delle spese sostenute e, comunque, fino a un massimo di € 50.000,00. L'originator partecipa ai suddetti costi nella misura del restante 30%. A tal fine Puglia Sviluppo S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico dell'originator all'atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral.

2. Puglia Sviluppo S.p.A. procederà all'accreditamento delle società esterne ECAI per l'attribuzione dei rating mediante procedure di evidenza pubblica, ai sensi del d.lgs. 163/2003 "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 14

(Aggiudicazione)

1. Puglia Sviluppo S.p.A. adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui all'articolo 12 e aggiudica, sino ad esaurimento, le risorse di cui all'articolo 2, comma 8, procedendo in ordine di graduatoria. Nel caso in cui le predette risorse soddisfino in misura solo parziale la proposta che occupa l'ultima posizione della graduatoria utile per beneficiare dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A., al soggetto proponente è assegnato un termine di 7 giorni per comunicare se intende accettare il predetto intervento parziale, ovvero rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria.

2. Puglia Sviluppo S.p.A. e ciascun soggetto aggiudicatario, entro 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione, procedono alla stipula della Convenzione di cui all'articolo 15.

3. Il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione di cui all'articolo 15, comunica a Puglia Sviluppo S.p.A. l'avvio della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie, nonché l'avvio delle azioni di informazione e promozione dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario non presenti la documentazione di cui al precedente comma entro il previsto termine, ovvero formuli rinuncia formale, ovvero siano intervenute cause di esclusione, Puglia

Sviluppo S.p.A. annullerà l'aggiudicazione e potrà provvedere a nuova aggiudicazione tenuto conto della graduatoria adottata e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo analoga procedura per l'aggiudicazione definitiva.

5. Puglia Sviluppo S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 15

(Sottoscrizione della Convenzione)

1. Puglia Sviluppo S.p.A., tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula una specifica convenzione con gli operatori aggiudicatari (Allegato n. 5), volta a disciplinare i rapporti tra le parti durante il periodo di Ramp-up e, successivamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio, a fronte della assegnazione definitiva delle risorse, a regolare gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti, riferiti soprattutto:

a. alle informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice, distinta per investimenti innovativi, investimenti iniziali, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e consolidamento delle passività a breve termine;

b. ai principali dati contabili delle PMI finanziate;

c. alla classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;

d. alle condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;

e. ai finanziamenti in default, ossia ai finanziamenti appostati dall'Originator a "sofferenza", "credito ristrutturato" o "incaglio oggettivo". Non è possibile prevedere altra tipologia di finanziamenti in default.

f. ad ogni evento inerente l'andamento del finanziamento e della PMI finanziata, rilevante ai fini della attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso le risorse del Fondo;

g. alla presentazione di relazioni periodiche e di ogni altra necessaria comunicazione a Puglia Sviluppo S.p.A. circa l'andamento dei finanziamenti e delle PMI finanziate.

Articolo 16

(Clausola di salvaguardia)

1. Al fine di coprire il portafoglio da eventuali variazioni nella componente "Rischio Paese", l'originator potrà adeguare lo spread offerto in sede di offerta economica come nel seguito indicato:

$$D \text{ Spread} = 70\% (\text{CDStr} - \text{CDSoff}) / \text{CDSoff}$$

dove:

D Spread indica l'adeguamento dello spread offerto in termini di variazione positiva;

CDStr indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di chiusura del portafoglio;

CDSoff indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di presentazione dell'offerta economica (vedi art. 11).

Articolo 17

(Costruzione del portafoglio, attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A.)

1. La fase di costruzione del Portafoglio (periodo di ramp up) deve concludersi entro 18 mesi dalla data

di sottoscrizione dell'accordo convenzionale di cui all'art. 15.

2. In caso di sottoscrizione della tranche mezzanine da parte di un Confidi, durante il periodo di ramp up, questi presterà all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore e a favore di esso, garanzia consortile di durata pari alla durata del finanziamento. In corrispondenza della prestazione di tale garanzia il confidi procederà al calcolo dell'ESL secondo il metodo di calcolo di cui all'Appendice. Alla data di costituzione del mezzanine cash collateral, la relativa fideiussione sarà liberata e sarà sostituita dalla costituzione in pegno del mezzanine cash collateral a copertura delle possibili perdite sulla tranche mezzanine ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso e nell'Accordo Convenzionale stipulato tra soggetto aggiudicatario e Confidi (Allegato n. 6).

3. Il soggetto aggiudicatario, entro il termine massimo di cui al comma 1, comunica a Puglia Sviluppo S.p.A.:

a. la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie;

b. l'ammontare complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie e il numero di PMI finanziate;

c. il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, il punto di stacco e lo spessore della eventuale tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi, nonché il punto di stacco e lo spessore della tranche senior determinati con le modalità di cui all'articolo 6-bis, comma 3, ovvero all'articolo 6-ter, comma 4. Nel caso di utilizzo dell'approccio della formula di vigilanza, devono essere altresì indicati gli assunti e la metodologia utilizzata per la stima di tutte le variabili considerate nella applicazione della medesima formula di vigilanza. Nel caso di ricorso al rating esterno, oltre al punto di stacco e lo spessore della tranche junior e della eventuale tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalla ECAI comprovante il rilascio di un rating sulla tranche senior del portafoglio corrispondente;

d. le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione alla classe di merito assegnata a ciascuna PMI, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica;

e. l'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice;

f. eventuali, ulteriori dati e informazioni indicati nella Convenzione di cui all'articolo 15.

4. Puglia Sviluppo S.p.A. procede alla costituzione in pegno del cash collateral in favore del soggetto aggiudicatario, mediante il trasferimento per porzioni delle risorse. In particolare, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente e in conformità con quanto stabilito nel decreto di aggiudicazione definitiva, Puglia Sviluppo S.p.A. procede a costituire in pegno un importo pari a un terzo del cash collateral, che, comunque, non deve essere né inferiore a € 1.250.000,00, né superiore a € 2.500.000,00, nel caso di costruzione del portafoglio ai sensi dell'art. 6-bis, ovvero né inferiore a € 729.166,67, né superiore a € 1.458.333,33, in caso di costruzione del portafoglio ai sensi dell'art. 6-ter. L'importo residuo del cash collateral sarà trasferito in due successive porzioni, ciascuna del medesimo importo depositato a seguito della comunicazione di cui al comma precedente, per ogni quota di finanziamenti pari a un terzo del portafoglio costituito.

5. Almeno 1 giorno lavorativo antecedente la data di costituzione del junior cash collateral, dovrà essere sottoscritto, a pena di revoca dei benefici, l'eventuale contratto di pegno a garanzia della eventuale Tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi.

6. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi.

Art. 18

(Requisiti Confidi)

1. Ai fini del presente avviso, possono partecipare all'operazione tranced cover i Confidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, vigente alla data del 04/09/2010, in possesso dei seguenti

requisiti:

- a. Avere almeno una sede operativa nella Regione Puglia;
 - b. Avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
 - c. Detenere al 30.06.2013 un patrimonio netto almeno pari a 10 milioni di euro;
 - d. Avere uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 50 milioni di euro;
 - e. Avere una adeguata struttura di credit risk management;
 - f. Avere adottato idonee procedure operative per la concessione di garanzie, ivi compreso l'eventuale sistema di deleghe.
2. I Confidi non sono ammessi a partecipare, qualora, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal documento Unico di regolarità, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

(Clausola sociale)

1. Il soggetto proponente sarà tenuto a fare espressa menzione della clausola sociale (art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009) nei rapporti con le PMI finanziate ai sensi del presente Avviso.

Articolo 20

(Pubblicazione)

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet www.sistema.puglia.it e sul sito internet www.pugliasviluppo.it.